



Provincia di Modena

Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni

Determinazione numero 1267 del 14/07/2022

OGGETTO: ART. 6 DEL DECRETO DIRIGENZIALE 08.04.2022 N. 145 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI. CIRCOLARE N. 3738 DEL 13/05/2022 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI. ATTESTATI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI IN ESENZIONE DA ESAME. SIG. GALLUSI MAURO. RIGETTO DELL'ISTANZA DEL 13/06/2022 AGLI ATTI CON PROT. 21014/11-08/1152 DEL 21/06/2022.

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada;

Visto il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada

Visto l'articolo 1 paragrafo 7 del regolamento (UE) 2020/1055 che ha aggiunto un comma all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che consente agli Stati membri, ai fini del rilascio della licenza comunitaria a imprese di trasporto di merci su strada che utilizzano esclusivamente veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, di dispensare dagli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci su strada, coloro che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un'impresa del medesimo tipo nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020;

Visto l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/1055 che ha modificato l'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, inserendo, tra l'altro, la lettera c bis) in base alla quale l'esenzione dalla licenza comunitaria e da ogni autorizzazione di trasporto riguarda i trasporti di merci con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;

Vista la legge 6 giugno 1974 n. 298, che ha istituito l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, di attuazione della direttiva del Consiglio n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, che ha modificato la direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori; Visto l'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

Premesso che in data 13/06/2022 perveniva alla Provincia una lettera, assunta agli atti col prot. 19951 del 14/06/2022, con cui il Sig. GALLUSI Mauro, nato a Guastalla (RE) il 23/12/1961, e residente in Carpi (MO), Via Remesina Interna 234, cod.fisc. GLLMRA61T23E253G, presentava domanda di dispensa

dall'esame di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci su strada ed il rilascio del relativo attestato di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del Regolamento (CE) 1071/2009 nonché ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto Dirigenziale del MIMS 08.04.2022 n. 145 e della Circolare del MIMS n. 3738 del 13/05/2022

Considerato che la Provincia, con lettera prot. 21014 del 21/06/2022, notificata lo stesso giorno, comunicava al sig. GALLUSI Mauro, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90, l'impossibilità di accogliere la richiesta di rilascio di attestato d'idoneità professionale in esenzione da esame per la motivazione che qui si riporta integralmente:

“L'art. 6, comma 4, del Decreto Dirigenziale del MIMS 08.04.2022 n. 145 prevede che “Il gestore dei trasporti, designato da un'impresa che ha in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t., titolare di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci, può conseguire l'attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, secondo comma del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora dimostri di aver svolto le relative funzioni presso imprese del tipo suddetto per un periodo continuativo di dieci anni precedenti il 20 agosto 2020”

La Circolare del MIMS n. 3738 del 13/05/2022 specifica, nel dettaglio, che “Il gestore dei trasporti designato da imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile supera le 2,5 t e fino a 3,5 t, che sia titolare di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci, può conseguire, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l'attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci. A tal fine deve dimostrare di aver svolto le funzioni di gestore dei trasporti presso imprese del medesimo tipo, in maniera continuativa, nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1055 che ha modificato il già citato regolamento (CE) n. 1071/2009. Tale circostanza è dichiarata dal soggetto interessato nella richiesta di ottenimento dell'attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci. Tale richiesta è indirizzata al competente Ufficio della Provincia o della Città Metropolitana o delle Regioni e Province autonome nel cui ambito il richiedente ha la propria residenza e redatta utilizzando l'allegato 3 alla presente circolare.”

Il documento prodotto dal Sig. GALLUSI Mauro non è un attestato di idoneità professionale per il trasporto in campo nazionale bensì un semplice attestato di frequenza, rilasciato dall'Ente Formatore, al termine del corso di 74 ore di cui al Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 207 del 30/07/2012. Mancano pertanto i presupposti di fatto e di diritto per poter rilasciare l'attestato richiesto.”

Dato atto che il sig. GALLUSI Mauro veniva contestualmente invitato a presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, finalizzate alla rivalutazione degli elementi e delle informazioni inizialmente prodotte.

Accertato che il termine di giorni 20 (venti) assegnato col succitato preavviso risulta ad oggi inutilmente decorso non essendo pervenute controdeduzioni scritte e/o documentazione integrativa rispetto a quella già agli atti d'ufficio.

Reso noto che:

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Trasporti e Concessioni – Area Tecnica – Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente: <https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepidait oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

IL FUNZIONARIO P.O. DETERMINA

- di rigettare, per la ragione in premessa indicata, l'istanza assunta al prot. 19951/11-08 del 14/06/2022, pervenuta il 13/06/2022, con la quale il Sig. GALLUSI Mauro, nato a Guastalla (RE) il 23/12/1961, e residente in Carpi (MO), Via Remesina Interna 234, cod.fisc. GLLMRA61T23E253G, presentava domanda di dispensa dall'esame di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci su strada ed il rilascio del relativo attestato di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del Regolamento (CE) 1071/2009 nonché ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto Dirigenziale del MIMS 08.04.2022 n. 145 e della Circolare del MIMS n. 3738 del 13/05/2022

- Di dare atto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

- Di rendere noto che a norma dell'art. 3, quarto comma, della legge n. 241/90, il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.

Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____